

COMUNE DI GROTTOLE

STATUTO

Il presente Statuto è stato adeguato al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dal Consiglio Comunale con atto n. 69 del 30.11.2000.

La Sezione Decentrata di Controllo di Matera nella seduta del 14.12.2000 al Prot. n. 1873 Reg. n. 601 ha esaminato l'atto e ha adottato la seguente decisione: "Non sono stati riscontrati vizi di legittimità".

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata Parte II N. 11 del 16.02.2001.

E' stato pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal 28.12.2000;

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 IL COMUNE DI GROTTOLE

1. Il Comune di Grottole rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune concorre con la Regione Basilicata e con lo Stato a promuovere il più efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente dando piena attuazione al principio di sussidiarietà.

ART. 2 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati 115, confinante:
 - Ad Est con i Comuni di Matera e Miglionico;
 - Ad Ovest con il Comune di Grassano;
 - A Nord con i Comuni di Irsina e Gravina di Puglia;
 - A Sud con i Comuni di Ferrandina e Salandra;
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Viale Kennedy.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sala consiliare. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 3 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare al “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica la pubblicazione.

ART. 4 FESTIVITA’ CIVILI E RELIGIOSE

Il Comune riconosce, conferendo il giusto rilievo, le seguenti festività:

- San Rocco – Patrono di Grottole – festeggiato il 16.08;
- San Luca
- Sant’Antuono Abate
- San Giuseppe
- Corpus Domini
- Crocifisso – festeggiato il 03.05
- Assunta – festeggiata il 15.08
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno
- 4 Novembre
- 27 Gennaio “ Memoria Storica”

- 1 -

ART. 5 FINALITA’

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della comunità di Grottole, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

1. Garantire l’effettiva partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita politica comunicativa ed economica e sociale del Comune;
2. Promuovere e sostenere le attività culturali e sportive;
3. Promuovere e sostenere il volontariato e le libere associazioni;
4. Tutelare le risorse naturali paesaggistiche ed il patrimonio architettonico ed artistico;
5. Valorizzare le tradizioni culturali- religiose e popolari presenti sul territorio;
6. Garantire lo sviluppo economico e sociale della comunità;
7. Promuovere ed incentivare la realtà delle cooperazioni;
8. Tutelare la vita umana, l’individuo, la maternità, la famiglia, la salute del cittadino;
9. Garantire il diritto allo studio, alla formazione culturale e professionale;
10. Rispettare le diversità sia etniche sia culturali religiose e politiche, le diversità sessuali;
11. Sostenere le persone disagiate, svantaggiate e affette da patologie;
12. Riconoscere pari opportunità;
13. Promuovere uno sviluppo sostenibile che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere il futuro

nel rispetto delle previsioni poste da “Agenda 21”.

ART. 6 PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Il Comune partecipa attivamente alle associazioni italiane promuovendo lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative della Regione e dello Stato.
3. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate.
4. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.
5. Il Comune partecipa, si rende promotore, a forme associate di organizzazione sociale, a Consorzi, a Società per Azioni a qualsiasi altra forma giuridica prevista dalla legge Fondamentale o del Codice Civile per promuovere lo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, per razionalizzare i servizi, per una gestione più economica dei beni e per la valorizzazione del patrimonio umano ed economico del proprio territorio.

- 2 -

ART.7 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome “COMUNE DI GROTTOLE” e con lo Stemma raffigurante “due grotte e sopra una di loro una torre merlata con bandiera infissa tra il primo ed il secondo piano; di lato sull'altra grotta una quercia, che pareggia, anzi supera in altezza la torre. Grotte color roccia, torre color mattone, bandiera rossa, quercia verdeggianti”. (Stemma riportato negli atti preliminari per la formazione del catasto, Onciario di Grottole nell'anno dell'anno 1753, riprodotto sopra un pezzo di carta sovrapposta ad ostia. Grande archivio di Stato, Vol. 53, 64).
2. Il gonfalone di colore azzurro mare e frange dorate, riproduce lo stemma ed il nome del Comune.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale.

- 3 -

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 8
TITOLARE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni del Titolo II dello Statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a – ai cittadini residenti in Grottole, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b – ai cittadini non residenti nel Comune, ma che nel Comune esercitano la propria attività

prevalente e di studio.

ART. 9 DIRITTO ALLA INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nella informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica;
2. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite da regolamento, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.
4. Il Regolamento:
 - a – assicura ai cittadini l'accesso degli atti amministrativi;
 - b – indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.
5. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a - ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - b - agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - c - alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d – ai regolamenti;
 - e - ad ogni iniziativa che attenga alla pubblica amministrazione e cittadini;
 - f – la convocazione dei consigli comunali riceverà la massima pubblicità mediante la diffusione dell'o.d.g. con i mezzi più idonei fatta salva l'affissione di manifesti nel centro abitato.
6. Ogni ufficio deve rendersi disponibile per l'informazione dei cittadini in ordine agli atti di competenza. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa.

ART. 10 INIZIATIVA POPOLARE

E' altresì garantita l'iniziativa popolare ad altri soggetti da individuarsi con apposito regolamento.

- 4 -

ART. 11 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati promuove referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

- a – dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - b – dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c - dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

ART. 12 REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il Sindaco indice il referendum propositivo allorché sia stata depositata presso l'Ufficio di Segreteria una richiesta accompagnata da relazione illustrativa, che rechi almeno 750 sottoscrizioni raccolte tra i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
 - a – dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b – dei provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c – dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - d – degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - e – dei bilanci preventivi e consuntivi.
3. Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale decide se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.

ART. 13 DISPOSIZIONI COMUNI SUI REFERENDUM

Sulla materia già oggetto di referendum lo stesso non può essere riproposto prima di cinque anni. I referendum non possono aver luogo contemporaneamente ad elezioni di altro genere.

ART. 14 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, assicura l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa.
3. Il Regolamento determina le modalità attraverso cui associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.
4. Il Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate, disciplina con apposito regolamento la consultazione permanente delle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

ART. 15 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, è ammessa la presentazione di petizioni e proposte da parte di un numero di elettori non inferiore all'1% del corpo elettorale. Le petizioni e proposte hanno lo scopo di richiedere uno specifico intervento dell'ente su tematiche di interesse generale.
2. Ciascun cittadino può, inoltre, presentare istanze al Sindaco per conoscere le ragioni di atti o provvedimenti, i servizi e le prestazioni fruibili, le modalità di tutela di propri interessi.
3. Il regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina i criteri di ammissibilità, i modi di presentazione, le procedure di esame e di risposta nel rispetto dei seguenti principi:
 - Le petizioni, le istanze e le proposte indirizzate al Sindaco verranno inoltrate nel termine di 10 gg. agli uffici competenti i quali risponderanno per iscritto nei successivi 30 gg. salvo adozione di atti, nel qual caso varranno i termini propri del procedimento.
 - Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto del diritto, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e integrazioni.

- 6 -

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune di Grottole assicura a tutti i dipendenti ed amministratori ogni diritto, facoltà o garanzia previsti dalla legge o da altre fonti, fatti salvi i divieti assoluti ed inderogabili.

ART.17 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio gode di una autonomia organizzativa.
3. Il Consiglio esercita le potestà ad esso espressamente conferite dalla Costituzione, dalle Leggi e dallo Statuto.
4. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco o suo delegato, che ne determina l'ordine del giorno.
5. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno. Qualora lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio di Segreteria ed a inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
6. Il Consiglio può richiedere, durante lo svolgimento delle proprie sedute, la partecipazione del Revisore del Conto il quale ha facoltà di esprimere il proprio avviso sugli aspetti economico – finanziari delle questioni trattate e fornire indicazioni e precisioni eventualmente richiestegli.
7. Gli atti deliberativi del Consiglio sono firmati dal presidente e dal Segretario Comunale.
8. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e, attualmente, da n. 16 consiglieri comunali e, in caso di variazione della popolazione, dal numero dei consiglieri previsto dalle disposizioni di legge in materia in vigore da quel momento.

ART. 18 REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, distinti regolamenti per:
 - a – l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;

- b – l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.
- 2. La pubblicazione di detti regolamenti avviene mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

- 7 -

ART. 19 REGOLAMENTO CONSILIARE

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare:
 - a - il funzionamento del Consiglio e delle sue eventuali commissioni, permanente e speciali;
 - b - la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni,
 - c - i procedimenti di nomina, di revoca e di sfiducia costruttiva della Giunta e del Sindaco;
 - d - i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare,
 - e - l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
 - f - i rapporti con gli organi regionali di controllo.
2. Il regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:
 - a - disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dai singoli consiglieri, dei capigruppo, del Sindaco e della Giunta Comunale in Consiglio, del Revisore del Conto, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
 - b - assicurare il programma della Giunta Comunale nei tempi da essa stabiliti, salvo il diritto dei capigruppo consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
 - c - assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
 - d - prevedere apposite sessioni consiliari dedicate alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico ed all'attività culturale;
 - e - disciplinare i diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali ed il loro diritto di accesso alle informazioni.

ART. 20 SESSIONI

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività in sessioni ordinarie, straordinarie, urgenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 21 FORME E TERMINI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri comunali ha luogo mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nell'Albo Pretorio e mediante notificazione dello stesso avviso, unitamente all'ordine del giorno, a cura del messo comunale, ai sensi dell'Art. 155 del codice di procedura Civile (o a mezzo di raccomandata a. r.).

2. La pubblicazione e la notificazione di cui al precedente comma 1°, deve aver luogo:
 - a - nel caso di sessione ordinaria, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
 - b - nel caso di sessione straordinaria, almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
 - c - nel caso di sessione urgente, almeno ventiquattrore prima dal giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora della prima e seconda convocazione; quest'ultima da tenersi non anteriormente a quarantotto dalla prima seduta infruttuosa per mancanza di numero legale.

- 8 -

ART. 22 I CONSIGLIERI COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità comunale e rispondono ad essa, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.
3. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, interpellanze, nozioni e risoluzioni.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
5. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. Il Consiglio contesta all'interessato la proposta di decadenza assegnandogli giorni dieci per formulare osservazioni. Decorso detto termine il Consiglio Comunale pronuncia, se del caso, la decadenza.

ART. 23 IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano chi ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.
2. Il Consigliere anziano esercita le funzioni che la Legge ed il regolamento gli assegnano.
3. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano è considerato tale chi sia in possesso del requisito indicato al comma 1°.

ART. 24 ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un

vice sindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel momento successivo ulteriormente nominato assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone relativa comunicazione al Consiglio Comunale..
4. Al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali è vietato di coprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

ART. 25

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore al limite fissato per Legge.

- 9 -

2. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce attualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o vice sindaco, che ne determina l'ordine del giorno.
3. La Giunta, può richiedere la presenza del revisore del conto che ha la facoltà di esprimere il proprio avviso sugli aspetti economico – finanziari delle questioni trattate.
4. La Giunta, da aversi in forma segreta, delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
5. Le deliberazioni della Giunta comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.
6. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, compresi il Sindaco, un regolamento per il proprio funzionamento interno, che deve comunque prevedere le procedure attraverso cui le proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio siano accompagnate da una relazione sottoscritta dai responsabili di ufficio in ordine alla fattibilità amministrativa della deliberazione medesima.

ART. 26

Gli Assessori

1. Il Sindaco può ripartire, conferendo specifiche deleghe tra i componenti della Giunta, i compiti degli indirizzi generali del governo.
2. Il Sindaco può nominare cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale quali Assessori comunali. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune. Il Consiglio contesta all'interessato la proposta di decadenza assegnandogli giorni dieci per

formulare osservazioni. Decorso detto termine il Consiglio Comunale pronuncia, se nel caso, la decadenza.

5. L'assessore svolge le sue funzioni esclusivamente nell'ambito delle riunioni collegiali della Giunta.

– 10 –

ART. 27 Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune.
2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dal Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti, dallo Statuto Comunale, dai Regolamenti Comunali.
3. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio della richiesta di accordi di programma che intenda promuovere, indicando gli Enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti e ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.
4. Il Sindaco determina le funzioni vicarie spettanti al Vice Sindaco.
5. Il Sindaco dà comunicazione al pubblico del contenuto essenziale del Bilancio, attraverso le pubblicazioni all'albo pretorio ed ai mezzi di comunicazione dei contenuti significativi del Bilancio annuale e dei suoi allegati.
6. Il Sindaco ha facoltà di trasformare il gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali;
7. Il Sindaco ha facoltà ex art.108 T.U. di nominare il Direttore Generale, ove ve ne siano i presupposti, o di conferire dette funzioni al Segretario Comunale.

ART. 28

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e ne fissa altresì il compenso.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e deve conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ne viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29.

- 11 -

ART. 29

PARI OPPORTUNITA'

Obiettivo principale dell'Ente è quello di rimuovere gli "ostacoli" che di fatto impediscono la realizzazione di una situazione di "pari opportunità" tra lavoratori e lavoratrici nel mondo del lavoro, in ossequio a, principi stabiliti dalla L. n. 125/1991.

Attraverso l'adozione di "azioni positive" si deve procedere all'eliminazione delle disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale; nell'accesso al lavoro e nella progressione di carriera, nel superamento delle condizioni di lavoro che abbiano ripercussioni diversificate e sfavorevoli sul trattamento dei dipendenti di sesso femminile.

L'azione amministrativa del Comune deve essere diretta alla promozione della presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Si fa invito al Consiglio Comunale di prestabilire degli "indirizzi", per attuare la "pari opportunità", ai quali il Sindaco dovrà attenersi – ex art. 13 della L. n. 81/93 – per procedere alle nomine ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

ART. 30

COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

Il Comune di Grottole, nel rispetto dell'apposito Regolamento istituirà le seguenti Commissioni:

- Controllo del Rispetto del diritto di accesso;
- Controllo sulla verifica delle Autocertificazioni;
- Tali Commissioni avranno funzione di garanzia e controllo e la loro presidenza sarà attribuita alla Minoranza.

- 12 -

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 31 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune è amministrato da uffici e servizi.
2. Sono responsabili degli uffici e dei servizi i capi ufficio, scelti secondo criteri di professionalità i quali adottano atti con rilevanza esterna.
3. Il consiglio Comunale delibera i piani di intervento ed esercita il controllo dell'amministrazione. A questo fine, si avvale della collaborazione del revisore di conto.
4. La giunta adotta le direttive per l'Amministrazione Comunale.
5. Il Sindaco sorveglia il funzionamento dell'Amministrazione Comunale.

6. Il Segretario Comunale sovrintende e coordina l'attività dei capi ufficio.

ART. 32
PRINCIPI COMUNI AD UFFICI E SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi sono organizzati in modo da assicurare l'esercizio più efficace della funzione loro attribuita.
2. I compiti sono attribuiti in via esclusiva.

ART. 33
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, e viene scelto tra gli iscritti all'apposito Albo in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art.108 del D.L.gs n.267/2000 il sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il segretario inoltre:

- a – partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco .

- 13 -

ART. 34
UFFICI

1. Agli uffici sono preposti dei Responsabili scelti secondo il criterio del merito e della professionalità secondo le modalità fissate dalla legge e dal Regolamento Uffici e Servizi.

Il Comune di Grottole si avvale di ogni forma di reclutamento del personale nonché di ogni possibile tipo di rapporto di lavoro o di consulenze previsto dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Le modalità di esercizio di tali facoltà, nel rispetto dei criteri di autonomia funzionalità economiche di gestione professionalità e responsabilità di cui all'art.89 T.U. sono previste in specifiche fonti regolamentari, in assenza delle quali si farà riferimento alle sopracitate fonti nazionali.

ART. 35

ISTITUZIONE VICE SEGRETARIO

Il Comune di Grottole nell'apposito regolamento prevederà ex art.97 T.U. un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART.36 INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. I dipendenti comunali non possono esercitare l'industria, il commercio, altre attività terziarie e professioni, non possono assumere impieghi alle dipendenze di terzi o accettare cariche in società, che siano in contrasto con i fini dell'Ente.
2. La Comune di Grottole può di volta in volta a seguito di richiesta, autorizzare lo svolgimento di tutte le attività e professioni non incompatibili con gli interessi dell'Ente, secondo le modalità fissate nel regolamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 37 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Consiglio Comunale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, i profili generali dei procedimenti amministrativi comunali secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
2. Nel regolamento devono altresì essere determinati:
 - a – i criteri e le modalità cui l'Amministrazione Comunale dovrà attenersi per la corresponsione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati;
 - b – le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per forniture ed opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti, anche attraverso l'eventuale istituzione di un apposito osservatorio che si avvalga della collaborazione di collegi, associazioni od ordini professionali;
 - c – gli strumenti di verifica periodica, da parte del Consiglio Comunale e del revisore di conto, sull'attuazione del medesimo regolamento.
3. Le regole generali per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.

- 14 -

ART. 38 DIFENSORE CIVICO

Il Comune di Grottole istituisce il Difensore Civico, ai sensi dell'art.11 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n.267, avente le seguenti funzioni:

- Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali, nonché il rispetto dei cittadini italiani e stranieri.
- Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta

che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

- Il Difensore deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
- Il Difensore deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
- Il Difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico, nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
- Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, dell'ultimo decreto citato.

E' eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2 / 3 dei Consiglieri assegnati tra i cittadini aventi i requisiti fissati su apposito regolamento disciplinante altresì il funzionamento dell'organo.

Il Comune di Grottole può altresì convenzionarsi con altri Enti al fine di nominare un unico Difensore civico.

ART. 39

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTE

1. Nei procedimenti di formazione di atti amministrativi a carattere programmatico o di rilevanza generale per gli interessi dei cittadini, il Comune si avvale di forme partecipative, e può istituire, a tale scopo, le seguenti consulte:
 - ambiente,
 - anziani;
 - giovani;
 - donne;
 - ceti produttivi,
 - del lavoro e dell'immigrazione;
 - sport, cultura e turismo;
 - servizi al cittadino.
2. Il Sindaco, dopo il suo insediamento, previa deliberazione della Giunta istituisce tutte o parte di dette consulte che scadranno col termine del suo mandato.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i compiti e funzioni delle consulte.

ART. 40

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

- 15 -

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali del civico ente viene istituito, con deliberazioni del Consiglio Comunale, l'albo delle forme associative.
2. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre forme associative devono presentare un documento programmatico dal quale emergono i seguenti elementi essenziali:
 - rappresentanza legale o, comunque, la titolarità nella responsabilità esterna dell'associazione o della

forma associativa ed eventuali variazioni;

- la dimostrazione reale che gli obiettivi dell'associazione o delle forme associative non siano in contrasto con quelli perseguiti dal Comune;
- il programma di azione sociale;
- la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
- la competenza di azione nell'ambito del territorio comunale.

3. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'albo:

- potranno essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- potranno accedere all'uso dei servizi comunali secondo le modalità fissate in apposito regolamento.

TITOLO V

LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LE FORME ASSOCIATIVE

ART.41

SERVIZI PUBBLICI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni e ad attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati, in via esclusiva, nei casi previsti dalla legge, all'Amministrazione, oppure svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. La gestione può attuarsi:
 - a - in economia, quando il servizio da realizzare, per le sue modeste dimensioni o per le sue caratteristiche, non rende opportuno il ricorso ad altra forma di gestione. L'organizzazione dell'esercizio dei servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio Comunale;
 - b - in concessione a terzi, quando sussistono motivi tecnici, economici e di opportunità sociale. Può, altresì, avvalersi dell'appalto. La concessione e l'appalto sono regolati da condizioni che devono garantire:
 - a - l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti;
 - b - la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utente;
 - c - la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il Consiglio Comunale può, con propria deliberazione, nei casi ex art.113 comma 1 lettera c, istituire aziende speciali, il cui ordinamento e funzionamento è regolato dallo Statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio Comunale, e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda stessa.
4. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, costituisce, con propria deliberazione, istituzioni senza rilevanza imprenditoriale.
5. In ogni caso la scelta della gestione deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le diverse forme disponibili.

ART. 42

LE FORME ASSOCIATE: CONVENZIONI E CONSORZI, ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con Amministrazioni Statali, altri Enti Pubblici e, ove se ne giudica conveniente, anche con privati, singoli ed associati.
2. La convenienza deriva da un accordo tra le parti che determina il fine, la durata, modi, soggetti, procedure, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ed i reciproci obblighi e garanzie per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'organo deliberante.
3. La convenzione viene approvata dal Consiglio Comunale, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

- 17 -

4. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può istituire, con altri Comuni o con la provincia e altri Enti Pubblici, Consorzi, secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto applicabili.
5. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dei commi precedenti unitamente allo Statuto del Consorzio, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.
6. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati nelle stesse forme previste per gli atti pubblici di sua competenza.
7. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
8. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
9. Ove ne ravvisi l'opportunità da un punto di vista sia economico che dell'efficienza, il Consiglio Comunale può delegare ad Enti pubblici la gestione di funzioni e servizi.

- 18 -

TITOLO VI
REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 43
REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale e alla Giunta.
2. La proposta di deliberazione di revisione o abrogazione parziale o totale deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di nuova deliberazione.
3. Nessuna deliberazione di revisione, abrogazione parziale o totale, può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
4. Le modifiche statuarie sono approvate con le procedure previste per l'adozione dello statuto.

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo tutorio, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Il Segretario Comunale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
5. Copia dello Statuto verrà inviata alle Autorità Locali e Regionali ed alle Istituzioni ed Associazioni presenti sul territorio.

